

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

## PROVINCIA DI ORISTANO

Copia

### Ordinanza del Sindaco

N. 5 del 08-04-2010

**Oggetto: Ordinanza del Sindaco a tutela della salute delle persone fabiche.**

### Il Sindaco

CONSTATATO che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo a seguito della carenza dell'enzima G6PDH (c.d. favismo);

RILEVATO che il solo contatto con fave e/o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH;

CONSIDERATO che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc...) nonché la presenza delle stesse presso punti di esposizione e vendita in esercizi commerciali, mercati coperti o scoperti, e sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocumento per la salute degli stessi;

RITENUTO che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce, "ex se", interesse generale da tutelare.

RITENUTO pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti adeguati ed urgenti, atti a vietare la coltivazione di fave, al fine di prevenire ed eliminare i richiamati gravi pericoli per la salute pubblica;

INDIVIDUATE le aree interessate dal divieto di coltivazione, con l'ausilio della Polizia Municipale;

VISTO l'art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lvo 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

### ORDINA

1. Il divieto assoluto di coltivare fave:

- a) all'interno dei centri abitati, in particolare nelle località di Santu Lussurgiu e San Leonardo, nonché entro la fascia di 300 mt. In linea d'aria dall'ultima casa di ciascuno degli aggregati urbani.
- b) entro 300 mt in linea d'aria dalla strutture utilizzate dal pubblico ossia: strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori ed anziani, edifici pubblici compresi cimiteri, impianti sportivi, luoghi di culto, ristoranti e luoghi di divertimento e svago.

./.

## ORDINA INOLTRE

2. La segnalazione della coltivazione di fave nella zone non soggette a divieto, mediante appositi cartelli di dimensioni minime cm. 30x40 con la seguente dicitura “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo **COLTIVAZIONE DI FAVE**”.
3. I gestori di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti, sono tenuti alla apposizione di cartelli di dimensioni minime cm. 30x40 con la seguente dicitura “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo **IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE**”.
4. Che l’esposizione e la vendita di fave fresche per tutti gli esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, avvenga mediante confezionamento in contenitori chiusi,
5. E’ fatto obbligo, comunque, per i titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa sia su aree pubbliche che private, ed ai titolari di pubblici esercizi, di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli, di dimensioni minime cm. 30x40, con la seguente dicitura: “Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: **IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE**”.
6. **Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni 7 (sette) dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza.**
7. L’inadempienza di quanto prescritto darà luogo all’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

L’inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l’applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del D.Lvo 267/00, e, qualora si ravvisino gli estremi di reato, si darà luogo all’applicazione delle disposizioni dell’art. 650 del c.p. .

La Polizia Municipale, le Forze dell’ Ordine, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e la ASL, con il personale tecnico del servizio S.I.A.N, provvederanno alla verifica del rispetto della presente ordinanza.

Santu Lussurgiu, 08-04-2010

Sindaco  
F.to Chessa Emilio

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), al n. 190 con decorrenza dal 08.04.2010 al 23.04.2010

Santu Lussurgiu, 08.04.2010

L'impiegato delegato  
F.to Marisa Casula